



Aderente all'Unione delle Camere Penali Italiane

Cari Colleghi,

ci sono state segnalate alcune criticità nell'applicazione della nuova disciplina della liberazione anticipata, come introdotta dal D.L. 92/2024 convertito nella L. 112/2024.

Sono pervenute agli Uffici di Sorveglianza del Distretto istanze, sottoscritte sia da detenuti che da difensori, con le quali viene chiesta la liberazione anticipata anche in relazione a semestri di detenzione (o misura alternativa) non ancora maturati: ciò sulla base dei "nuovi" ordini di esecuzione, emessi dalle Procure, che indicano, oltre al fine pena calcolato in base alla condanna/e irrogata/e, il c.d. "fine pena virtuale" ipotizzato sulla scorta dei semestri maturandi, con un prospetto dei semestri futuri recante le relative diminuzioni di pena.

È evidente che tali istanze risultano inammissibili, poiché la novella non ha inciso sull'essenza dell'istituto della liberazione anticipata, che comporta la valutazione del Magistrato di Sorveglianza circa l'adesione del soggetto detenuto (o sottoposto a misura alternativa) all'opera di rieducazione, ai fini della detrazione di quarantacinque giorni *per ogni singolo semestre di pena scontata*.

Per evitare che le istanze inammissibili aggravino il lavoro della cancelleria e del Magistrato (poiché rendono comunque necessaria l'iscrizione, la formazione del fascicolo e il provvedimento di inammissibilità), così rallentando il riscontro di quelle ritualmente proposte, è auspicabile che i difensori si astengano dal presentarle ulteriormente e sensibilizzino, per quanto possibile, i propri assistiti a fare altrettanto.

Altro problema concerne unicamente i soggetti non detenuti ma sottoposti a misure alternative: gli Uffici di Sorveglianza e gli UEPE, a differenza degli Uffici Matricola degli istituti penitenziari, non dispongono di un applicativo informatico che consenta di monitorare le posizioni che via via maturano il presupposto per la richiesta della liberazione anticipata, ai sensi del novellato art. 54 O.P., commi I e III, per i quali *"L'istanza (...) può essere presentata a decorrere dal termine di novanta giorni antecedente al maturare dei presupposti per l'accesso alle misure alternative alla detenzione o agli altri benefici analoghi, come individuato computando le detrazioni previste dall'articolo 54"* e *"Il condannato può formulare istanza di liberazione anticipata quando vi abbia uno specifico interesse, diverso da quelli di cui ai commi 1 e 2, che deve essere indicato, a pena di inammissibilità, nell'istanza medesima"*.



*Aderente all'Unione delle Camere Penali Italiane*

Poiché le misure alternative in gestione sono migliaia e il personale di cancelleria non è in grado di operare un monitoraggio “manuale”, né paiono essere in grado di farlo le Procure del distretto, il nostro invito è quello a una vigilanza diligente dei difensori delle persone sottoposte ad esecuzione della pena in forma non detentiva nell’individuazione del momento utile per la presentazione dell’istanza di l.a. (il caso maggiormente critico è quello dell’istanza con effetto liberatorio). Non senza l’amara considerazione che una modifica normativa presentata come migliorativa non abbia fatto altro che creare confusione senza alcun concreto passo avanti.

Un cordiale saluto

Il Direttivo CPLO